

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE SETTIMANALE DEL 05/10/2020

CIVILE

- **DIRITTI DELLA PERSONALITÀ– Giurisdizione -**

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 28 settembre 2020 n. 20442

MASSIMA

Il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statale.

La vicenda: Nel 2004 il figlio di un militare italiano convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la Repubblica Federale di Germania (RFG) per ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - sofferto iure proprio e iure hereditatis - derivante dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre. L'attore rappresentò di essere stato preso in ostaggio nel 1944 dal comando tedesco durante una perquisizione domiciliare. Suo padre, al fine di ottenerne la liberazione, si offrì spontaneamente alle Forze Armate tedesche le quali lo deportarono nei campi di concentramento. Dopo aver lavorato in condizioni disumane presso una fabbrica di materiale bellico, caduto in malattia, venne ucciso da un comando nazista. I prigionieri impiegati nei lavori forzati presso le fabbriche tedesche furono classificati – per ordine del Fuhrer – come «internati militari italiani», anziché come «prigionieri di guerra».

I processi di merito. La RFG si costituì nel processo fiorentino di primo grado eccependo: (i) il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per il principio di immunità dello Stato; (ii) l'inammissibilità o improcedibilità della domanda, per aver l'Italia rinunciato ad ogni pretesa dei propri cittadini in seguito al Trattato di Pace del 1947 e agli Accordi di Bonn del 1961; (iii) la prescrizione del credito risarcitorio. Oltre a contestare la fondatezza della pretesa, la RFG chiamò in causa, ai fini di manleva, la Repubblica Italiana. Nel corso del processo di primo grado venne proposto da parte della RFG il regolamento di giurisdizione deciso con sentenza n. 14202 del 29 maggio 2008 con la quale le Sezioni Unite dichiararono la giurisdizione del giudice italiano. Il Tribunale di Firenze dichiarò tuttavia inammissibile la domanda risarcitoria sul presupposto che la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) aveva ritenuto, con sentenza del 3 febbraio 2012,